

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 24 marzo 2014;

G.U. 31 marzo 2014, n. 75

Approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013. (14A02596)

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell'ambito degli studi di settore;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 di approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili all'annualità 2011;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2012;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 e 28 marzo 2013 di approvazione delle modifiche degli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012;

Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2013;

Tenuto conto che le analisi effettuate sui dati contenuti nei modelli degli studi di settore presentati entro aprile 2013, per effetto della sospensione prevista dai decreti del 1° giugno 2012, 24 agosto 2012 e 21 dicembre 2012, non hanno evidenziato la necessità di effettuare modifiche agli studi di settore approvati con decreti ministeriali 23 dicembre 2013, elaborati utilizzando una base informativa che non includeva tali dati;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 4 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1

Approvazione di modifiche agli studi di settore

1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10 bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2

Indicatori di coerenza

1. Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2 e di quanto previsto al successivo comma 3:

a) in allegato n. 1 la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;

b) in allegato n. 2 la nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali.

2. La nota tecnica di cui all'allegato 1 sostituisce la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2013. La nota tecnica

e metodologica relativa all'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013.

3. L'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.

Art. 3 Territorialità

1. Le modifiche alla territorialità agli studi di settore sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 3.

Art. 4 Programma informatico di ausilio

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche alla territorialità di cui all'articolo precedente e segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, come modificati dal presente decreto, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica. Conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, il programma informatico di cui al periodo precedente non prevede, per gli studi di settore evoluti per il 2013, l'indicatore "Margine per addetto non dipendente".

Art. 5 Decorrenza

1. Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1
(omissis)

ALLEGATO 2
(omissis)

ALLEGATO 3
(omissis)